IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. *del*

Classificazione XIII 2 1
All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it e rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”) e, in particolare gli artt. 3 (“Finalità della vigilanza”), 109 (“Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi”) e 305 (“Attività abusivamente esercitata”);

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa”) - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 (“Registrazione dei domini”) e 79 (“Sito internet e profili di social network degli intermediari”).

RILEVATO che in sede d’istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) *omissis*, un consumatore ha reso noto all'IVASS di aver trovato su internet il sito rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it, di aver ottenuto un preventivo attraverso lo stesso per l'acquisto della copertura assicurativa del proprio veicolo e che, solo dopo aver eseguito il pagamento del premio, si era reso conto di essere rimasto vittima di una truffa, non avendo ottenuto i documenti di polizza;

b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta il numero di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) *omissis* corrispondente a quello dell'intermediario *omissis*, il numero di Partita Iva *omissis* e l'indirizzo di *omissis*, società di intermediazione assicurativa, iscritta nel RUI con n. *omissis* di cui *omissis* è il responsabile dell'attività e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis*;

c) sia l'intermediario *omissis* che la società *omissis*, sono *omissis*;

d) il sito *internet* rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;

e) con nota *omissis*, l'IVASS ha tramesso all'intermediario *omissis*, il cui indirizzo PEC *omissis* era risultato ancora attivo, una richiesta di riconoscimento o disconoscimento del dominio rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it, assegnando il termine di 3 (tre) giorni per il riscontro;

f) *omissis*, l'intermediario *omissis* ha disconosciuto per se stesso e per società *omissis*, di cui era il responsabile legale, la titolarità del sito rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it

omissis

omissis

g) *omissis*, l'IVASS ha richiesto informazioni sul sito e sul suo titolare all'*e-mail* *omissis* presente in *home page* assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta. Alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine fissato;

h) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito è stato registrato in internet il 27/03/2025, che è stato aggiornato il 4/07/2025, che la società Tucows.com ha fornito il dominio *internet* (*Registrar)*, mentre la persona che lo ha registrato (*Registrant*) è risultata ignota;

i) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it e sul soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne risulta esserne l'intestatario, concedendo il termine di 3 (tre) giorni per rispondere. Entro il già menzionato termine non è stato ricevuto alcun riscontro;

j) il sito *internet* rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it, non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta alla data odierna ancora attivo ed è accessibile anche digitando il nome a dominio rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it preceduto dall'acronimo www.;

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it e rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i princìpi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it e rca.assicurazioniautopiufaciledicosi.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RITA LAURA D ECCLESIA